

Convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali assegnate ai comuni ai sensi del DPCM 14 giugno 2007 pubblicato nella G.U. n. 154 del 5 luglio 2007.

L'anno 2017 addi del mese di presso il Comune di Pioltello, via C. Cattaneo 1, sono intervenuti i signori:

- per il Comune di Bussero
- per il Comune di Cernusco sul Naviglio
- all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana , Truccazzano,
- per il Comune di Melzo
- per il Comune di Pantigliate
- per il Comune di Pioltello
- per il Comune di Rodano
- per il Comune di Settala
- per il Comune di Vignate
- per il Comune di Vimodrone

Premessa

Viste le norme:

- **art. 30 e seguenti T.U. EE. LL. D.lgs 267/2000** e succ. modifiche che prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità per i comuni di stipulare apposite convenzioni;
- **artt. 65 e 66 del D.lgs 112/98** come modificati dalla legge 296/2006 art. 1 comma 194 e seguenti che prevedono tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative all'utilizzazione, conservazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali e individua tra i compiti a carico dello Stato quelle funzioni di garanzia dell'omogeneità dei dati nonché della loro utilizzazione attraverso il sistema pubblico di connettività (SPC);
- **l'art. 2 del DPCM 14 giugno 2007** pubblicato sulla G.U. n- 154 del 5 luglio 2007 che stabilisce che i comuni provvedono alla gestione delle funzioni catastali assegnate dalla legge con gestione diretta autonoma ovvero gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;
- **l'art. 3 del DPCM 14 giugno 2007** che stabilisce la facoltà in capo ai comuni di optare tra tre diverse tipologie di aggregazioni di funzioni da assumere e che l'opzione prescelta dai comuni convenzionati è quella di ex terzo livello (lettera C) che prevede, in aggiunta alle funzioni previste al primo livello (lettera A) ed al secondo livello (lettera B): verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni; definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio; tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta dalla avvio dell'operatività.

Il decentramento delle funzioni catastali dallo Stato agli EE.LL. si pone all'interno del percorso individuato dalla legge 59 del 1997 che attribuisce al Governo il riordino delle funzioni e dei compiti alle regioni ed agli EE. LL..

I Comuni di, Bussero, Cernusco sul Naviglio, Liscate, Melzo, Pioltello, Rodano, Settala, Vignate, Vimodrone, dal mese di settembre 2007 e successivamente nel 2010 il Comune di Pantigliate, hanno provveduto a costituire, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. EE. LL., e per la durata di anni 10 il Polo Catastale dei Comuni della Martesana con capofila il Comune di Pioltello.

I Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Truccazzano nella primavera del 2017 hanno manifestato l'interesse ad associarsi con i comuni già convenzionati nel Polo Catastale di Pioltello per l'esercizio delle funzioni come descritte nei precedenti articoli.

Il Comune di Pioltello provvedeva per il Comune di Pozzuolo Martesana ad inviare comunicazione di ampliamento del bacino territoriale degli associati alla competente Agenzia delle Entrate sede di Milano (agli atti comunali); medesima comunicazione verrà inviata, a seguito della manifestazione d'interesse ad associarsi al Polo Catastale di Pioltello, per i comuni di Bellinzago Lombardo e Truccazzano.

I Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, hanno costituito una Unione di Comuni, pertanto aderiranno come unico soggetto. - i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
- n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
- n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

-copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

-i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016;

-il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 9 del 29/09/2016 ha approvato la convenzione disciplinante il conferimento delle funzioni all'Unione dei comuni lombarda "Adda Martesana";

Considerato che i comuni, come descritti in premessa, continuano a ritenere opportuno gestire in forma associata le funzioni catastali al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed economicità nonché di omogeneità dei procedimenti su area vasta nell'interesse dei cittadini e delle Amministrazioni.

Ritenuto opportuno confermare tra le forme associative previste dal T.U. EE. LL. (D.Lgs 267/2000) la Convenzione ai sensi dell'art. 30 già individuata quale forma più efficiente, efficace ed economica ridisegnando alcuni istituti di partecipazione e di gestione.

Viste le superiori premesse, che formano parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti convenuti come sopra rappresentati:

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Oggetto.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U. EE. LL. D.Lgs 267/2000, ha per oggetto lo svolgimento in modo convenzionato delle funzioni catastali, attraverso la costituzione di un "Polo Catastale" che opera mediante un ufficio associato (o centrale) dove vengono svolte le attività previste all'ex terzo livello (C) del DPCM 14 giugno 2007 pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2007, in particolare:

"... in aggiunta a quelle dei precedenti livelli previste dal DPCM;

verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;

definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio";

tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta dall'avvio dell'operatività.

Il modello organizzativo prevede una sede "centrale" (ufficio associato) per le attività di front office e di back office e tante sedi periferiche per le attività di front office quante richieste dai singoli comuni associati.

Art. 2. Attività di competenza dei comuni convenzionati.

I comuni convenzionati, qualora lo ritenessero opportuno, effettuano nelle sedi periferiche con oneri (personale, strumentazione, collegamenti ecc.) completamente a carico delle singole amministrazioni attività di consultazione della banca dati catastale attraverso il sistema SISTER Territorio. La frequenza di apertura degli sportelli nonché le risorse da impiegare saranno decise dalle singole amministrazioni sulla base delle disponibilità individuate presso ciascun comune.

I comuni associati, con oneri completamente a loro carico, potranno, inoltre, utilizzare i locali, la strumentazione dell'ufficio associato nonché ricevere l'apporto tecnico necessario dalle figure direttive per progetti finalizzati al miglioramento del dato catastale da svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate Provinciale sulla base dei programmi di intervento articolati per aree territoriali.

Art. 3. Principi e finalità.

Attraverso il Polo Catastale i comuni convenzionati potranno:

- migliorare la conoscenza del territorio finalizzata ad una gestione integrata dei processi tecnico amministrativi comunali e catastali;
- favorire il processo di allineamento degli archivi delle diverse pubbliche amministrazioni;
- completare il processo di costruzione dell'anagrafe tributaria;
- perseguire obiettivi di trasparenza, equità ed efficienza nella gestione della fiscalità locale;
- fornire ai cittadini un servizio più agevole e vicino.

La gestione del Polo Catastale dovrà, nel rispetto dei protocolli di qualità nazionali e della convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione all'esigenza dell'utenza;
- responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative anche a seguito di confronto con l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- divieto di aggravamento del procedimento;
- uniformità del procedimento;
- massima trasparenza e condivisione delle informazioni;
- massima collaborazione con gli Enti Associati per il miglioramento del dato catastale;
- costante innovazione tecnologica in attuazione della "carta della qualità dei servizi nazionale" e, in generale, orientamento alla semplificazione.

Art. 4. Ufficio Comune. Natura e composizione.

Con il presente atto i Comuni convenzionati decidono di costituire un "Ufficio Comune". L'ufficio è privo di personalità giuridica e, pertanto, non ha una propria amministrazione contabile e patrimoniale. Esso si configura come una struttura operativa, dotata di autonomia funzionale, che opera in nome e per conto dei Comuni deleganti. Il comune capofila, secondo le necessità rappresentate e condivise dagli associati provvederà ad assumere le risorse necessarie per la gestione dell'ufficio convenzionato (attualmente in forza al Polo Catastale sono impiegate oltre al coordinatore un tecnico geometra tempo pieno, un operatore di sportello per la consultazione a tempo pieno, un operatore di sportello a tempo parziale).

Il personale che opererà direttamente nell'ufficio associato per la gestione delle funzioni catastali potrà comprendere oltre al personale assunto dal comune capofila o dai comuni associati anche personale dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio comune (centrale) è preposto un funzionario responsabile, con funzioni di coordinatore, scelto dal Sindaco del Comune capofila.

La durata dell'incarico è prevista nell'atto di nomina, per un periodo massimo della durata della convenzione.

Art. 5. Funzioni Ente capofila.

L'ufficio comune svolge tutte le attività di gestione delle funzioni catastali previste all'art. 3 lettera C – opzione di terzo livello del DPCM 14 giugno 2007 pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2007.

Le modalità di espletamento delle funzioni sono stabilite dal Coordinatore del Polo nel rispetto dei livelli prestazionali di riferimento inseriti nelle convenzione Agenzia delle Entrate – Associazione nazionale dei comuni italiani.

Le funzioni descritte, sono svolte in modo unitario dall'ufficio comune (centrale) che ha sede presso il **comune di Pioltello** che funge da **comune capofila** dell'associazione,

quale referente per la gestione associata e coordinata. Al comune capofila potranno essere, eventualmente, assegnate le risorse umane e finanziarie e tecniche trasferite dallo Stato

Il modello organizzativo potrà subire delle modifiche nel caso si ritenesse utile per fornire un servizio più efficiente e sempre più orientato all'utenza.

Al comune capofila sono demandati e affidati tutti i compiti connessi alla gestione e al controllo.

Al comune capofila spetta il rimborso delle spese per l'approntamento di idonei locali necessari allo svolgimento delle funzioni.

Art. 6. Capacità negoziale e contrattuale del comune capofila.

In relazione alla gestione delle funzioni catastali il Comune Capofila, sentito il parere delle amministrazioni convenzionate, potrà negoziare, contrattare e stipulare accordi di programma e forniture di servizio con Amministrazioni Pubbliche e Privati al fine di realizzare gli obiettivi attribuiti.

Il comune capofila ha stipulato in nome e per conto dell'Associazione la convenzione con l'Agenzia del Territorio, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2007, che individua, tra l'altro, l'opzione di esercizio prescelta, secondo quanto previsto all'art. 10 del Protocollo ANCI-Agenzia del Territorio.

La Convenzione con l'Agenzia delle Entrate a scadenza è automaticamente rinnovata tra le parti in mancanza di una comunicazione di recesso da parte del Comune capofila da rendere almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Art. 7. Coordinatore del Polo. Competenze e responsabilità.

Il Coordinatore, scelto dal Sindaco del Comune Capofila, potrà designare con atto formale, portato a conoscenza dell'Assemblea dei Sindaci, per ciascun procedimento un responsabile tecnico che cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento. In assenza di designazione la responsabilità di procedimento spetta al Coordinatore

Al coordinatore competono la cura di tutti gli atti e adempimenti occorrenti per il miglioramento della funzione.

Nei documenti di programmazione delle attività annuali, il Coordinatore, potrà individuare attività di miglioramento del dato catastale da perseguire d'accordo con i singoli comuni e l'Agenzia del Territorio sulla base di apposite convenzioni. Gli oneri per queste attività saranno a carico delle singole amministrazioni coinvolte.

Il Coordinatore è tenuto a concordare/coordinare la propria attività con i referenti individuati dalle altre amministrazioni convenzionate e ha diritto di accesso alle banche dati detenute dalle strutture e dagli enti stessi per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i referenti dei comuni associati hanno diritto d'accesso, nelle forme e nei tempi da concordare, con la banca dati dell'Ufficio comune (centrale) per le attività e verifiche di competenza.

Il coordinatore adotta gli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la struttura diretta, inclusi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il coordinatore ha potere di spesa, di organizzazione ed impiego ottimale delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate per il conseguimento dei programmi e secondo gli indirizzi degli organi di governo.

Compiti del Coordinatore:

- redige il piano di lavoro annuale da presentare unitamente al bilancio di previsione all'Assemblea dei Sindaci;
- redige la relazione annuale sull'attività svolta con segnalazione degli obiettivi non raggiunti da presentare, unitamente al rendiconto annuale all'assemblea dei Sindaci;
- redige la proposta di bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
- redige la proposta di rendiconto di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
- in caso di scostamenti dalla previsione economica redatta per l'esercizio in corso, particolarmente consistenti (eccesso o difetto), è tenuto ad informare con apposita comunicazione le amministrazioni associate in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di variazione dei singoli Bilanci;
- controlla il Funzionamento dell'Ufficio Associato;
- riferisce periodicamente al Sindaco del comune capofila ed ai Sindaci dei comuni associati sui risultati parziali di gestione mediante reports semestrali;
- favorisce la formazione degli operatori dedicati alle funzioni, nonché, assicura la continuità e la qualità del servizio nei confronti dell'utenza e dell'Agenzia del Territorio;
- definisce gli incarichi dei dipendenti e collaboratori, gestisce il rapporto con il personale dell'Agenzia delle Entrate;
- ha poteri di coordinamento e di impulso sui referenti dei comuni associati, invitandoli a far pervenire tutte le informazioni utili al miglioramento del dato catastale;
- propone la conferenza di servizi;
- può rappresentare le amministrazioni associate presso gli organi giurisdizionali in materia di contenzioso catastale.

Art. 8. Obblighi degli Associati e garanzie reciproche.

I comuni convenzionati concorrono al funzionamento delle rete associata dei servizi mettendo a disposizione le risorse definite secondo il piano di lavoro annuale e partecipano, attraverso il proprio referente, alle attività di programmazione e controllo.

I comuni associati si impegnano a fornire tutta la collaborazione necessaria per raggiungere gli obiettivi rientranti nella gestione associata.

I comuni si impegnano, presso gli sportelli periferici, ad assicurare e rispettare le norme stabilite per l'accesso ai servizi da parte degli utenti (singoli o professionisti).

Tutti i comuni convenzionati si impegnano ad organizzare il proprio sportello decentrato nel rispetto delle caratteristiche di omogeneità richieste. I giorni e gli orari di apertura, nel rispetto delle disponibilità delle singole amministrazioni, dovranno essere concordati al fine di garantire un miglior servizio all'utenza.

Gli Enti convenzionati hanno diritto di sottoporre al comune capofila proposte di miglioramento del servizio e/o osservazioni sulla gestione o sulle modalità di espletamento della funzione. Il Sindaco del comune capofila, sentito il coordinatore, è tenuto a

rispondere per iscritto all'Amministrazione istante nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta o osservazione.

Art. 9. Formazione ed aggiornamento

Il Polo Catastale ed i singoli comuni perseguono l'obiettivo della valorizzazione del personale impiegato al fine, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'Ufficio comune (centrale) e più in generale dei processi di aggiornamento della banca dati catastale.

Come previsto a livello nazionale verrà dato particolare spazio alla formazione del personale mediante corsi tematici svolti direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un rapporto convenzionale. Inoltre, il personale dell'Agenzia delle Entrate, a qualsiasi titolo operante presso l'ufficio associato, dovrà svolgere attività di tutoraggio per i dipendenti dell'ufficio comune e degli uffici periferici.

Art. 10 Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun comune alla gestione dell'ufficio comune è determinata sulla base degli abitanti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'esercizio finanziario di riferimento.

Il Sindaco del comune capofila sottopone ai comuni convenzionati per l'approvazione nell'Assemblea dei Sindaci il documento di previsione ed il rendiconto di esercizio.

Gli Enti aderenti si impegnano a prevedere nei Bilanci comunali le somme necessarie a coprire gli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e a corrispondere nei termini stabiliti le quote di competenza.

Gli importi ripartiti sulla base del Bilancio di previsione dovranno essere corrisposti in due rate con scadenza Febbraio e Ottobre.

Eventuali maggiori somme dovranno essere versate a consuntivo su richiesta del comune capofila (entro 30 gg. dalla richiesta).

Eventuali avanzi di gestione costituiranno maggiori entrate da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Tutte le spese di personale e di gestione, al fine delle vigenti leggi di stabilità, verranno ripartite tra i singoli comuni associati che le dovranno indicare tra gli oneri derivanti da gestioni associate

Art. 11. Strumenti di consultazione tra i contraenti. Coordinamento dei Referenti. Assemblea dei Sindaci.

Composizione e funzioni

Gli strumenti di consultazione sono:

- Coordinamento dei Referenti
- l'Assemblea dei Sindaci

Il **Coordinamento dei Referenti**, formato dai referenti di ciascun comune convenzionato, è convocato dal Coordinatore e si riunisce periodicamente per verificare le attività svolte e per sviluppare piani di intervento finalizzati al miglioramento del servizio dell'ufficio comune e per verificare le specifiche necessità delle amministrazioni convenzionate con riferimento alle funzioni catastali.

L'**Assemblea dei Sindaci** è costituita da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei comuni convenzionati.

Essa rappresenta l'organo politico che regge le attività e le strategie deliberate. Approva i documenti di Bilancio della gestione convenzionata, verifica le attività svolte e propone interventi di miglioramento per la gestione dell'ufficio comune.

La **sede dell'Assemblea dei Sindaci** è identificata nella sede del Comune di Pioltello (Capofila).

Il **Presidente** è identificato con il Sindaco del Comune di Pioltello, quale Comune capofila, o Assessore delegato, e rimane in carica per tutta la durata del proprio mandato elettivo.

Al Presidente spettano le funzioni di:

- Convocare l'Assemblea dei Sindaci
- Formulare l'ordine del giorno, tenendo conto anche delle istanze portate dai rappresentanti dei Comuni associati
- Coordinare i lavori delle sedute

Convocazione - ordine del giorno- validità delle sedute – verbali.

Il Sindaco del comune capofila convoca una Assemblea dei Sindaci associati almeno due volte all'anno entro il mese di aprile ed entro il mese di ottobre.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che si renda opportuna (per modifiche legislative, particolari problemi ecc.) oppure quando né facciano richiesta almeno un terzo delle amministrazioni associate.

L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede della seduta, oltre all'ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo fax o posta elettronica, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa.

La seduta dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, è ritenuta valida se sono presenti i componenti rappresentanti della maggioranza dell'Assemblea, determinato sulla base della popolazione complessiva dei comuni associati.

Qualora, trascorsa un'ora dalla convocazione, non siano presenti i componenti rappresentanti della maggioranza, il Presidente dichiara la seduta non valida.

In seconda convocazione l'Assemblea è ritenuta valida se sono presenti almeno 4 dei comuni convenzionati e gli stessi rappresentano almeno un terzo della popolazione complessiva dei comuni associati.

Il verbale delle sedute è atto pubblico che attesta la volontà dell'Assemblea dei Sindaci, porta in calce la firma del Presidente e del Segretario e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- Anno, mese e giorno della seduta
- I nomi dei presenti e degli assenti
- I nomi degli astenuti e dei contrari

Approvazione della previsione annuale di spesa e della rendicontazione a consuntivo

Il Comune capofila predispone la previsione annuale di spesa e la relazione programmatica, sulle base delle linee e degli indirizzi individuate dai Comuni convenzionati da sottoporre all'Assemblea.

Annualmente, redige la rendicontazione a consuntivo delle attività espletate nell'anno trascorso accompagnata da una relazione descrittiva da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea dei Sindaci approva entrambi i documenti predisposti – previsione annuale di spesa, rendicontazione a consuntivo e relazioni allegate, secondo i termini previsti dalla normativa vigente relativa all'adozione dei bilanci degli enti locali.

I singoli comuni potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali annualmente una relazione sulle attività svolte dall'ufficio associato.

Deliberazioni. Validità.

Prima convocazione. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà della popolazione dell'intero Polo.

Seconda convocazione. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo della popolazione dell'intero Polo.

Art. 12. Beni e servizi conferiti o acquistati. Scioglimento dell'ufficio associato.

I beni mobili ed immobili e i servizi conferiti da ciascun comune all'Ufficio Comune (centrale) rimangono di proprietà di ogni ente aderente. Di questi è redatto apposito atto di consistenza ed inventario.

I beni descritti nell'allegato documento d'inventario costituiscono la dotazione strumentale del Polo Catastale alla data di stipula della presente convenzione e sono da intendersi di proprietà di tutti i comuni associati.

I beni e servizi acquisiti in vigenza della convenzione sono di proprietà dei comuni aderenti che li conferiscono.

I comuni devono conservare la specifica destinazione dei beni per l'intera durata dell'attività associata fatta eccezione per il recesso anticipato.

Il Coordinatore provvede all'inventario dei beni ed al suo costante aggiornamento.

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio è restituito ai comuni conferenti.

Art. 13. Adesione e successivi ampliamenti.

Le adesioni al Polo Catastale, approvate dai singoli comuni soci con provvedimento del competente Organo, sono possibili anche in momenti successivi previo ricalcolo del riparto delle spese consolidate e di attivazione.

Art. 14. Durata e scioglimento della convenzione.

La presente convenzione ha durata decennale dalla data di sottoscrizione.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, e comunque non prima di tre anni, qualora vi sia la volontà espressa di almeno un terzo dei comuni aderenti, mediante atto deliberativo da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. al comune capofila ovvero qualora modifiche normative successive non consentano lo svolgimento decentrato delle funzioni catastali.

Art. 15. Recesso.

Il recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno degli aderenti non prima di tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia del Territorio, mediante deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni convenzionati mediante lettera raccomandata a. r..

La facoltà di recesso deve essere adottata entro il mese di ottobre di ciascun anno e decorrerà dal 1 gennaio successivo con impegno a ripianare le eventuali maggiori perdite per l'esercizio chiuso.

Il Comune che ha esercitato la facoltà di recesso perde ogni diritto di proprietà sulle risorse tecnologiche e strumentali utilizzate dall'Ufficio Comune (centrale).

Art. 16. Controversie.

Tutte le controversie insorte fra i comuni convenzionati per l'interpretazione della convenzione saranno rimesse ad un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati dai comuni interessati e un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli interessati ovvero, in mancanza di accordo, individuato dal Presidente del Tribunale di Milano.